

# COMUNE DI TRICARICO

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2022 Scadenza versamento in acconto (16/06/2022)

### AVVISO

Il **16 giugno 2022** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

L'acconto per l'anno 2022, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2021 e di seguito riportate:

### ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune	Aliquota approvata	Quota Comune	Quota Stato
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1 co. 740 Legge n. 160/2019	<b>ESENTE</b>			
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 <i>*si applica detrazione di € 200,00</i>	Art. 1 co. 748 Legge n. 160/2019	6,00* Per mille	6,00 * Per mille	6,00* Per mille	-----
Fabbricati del gruppo catastale D	Art. 1 co. 753 Legge n. 160/2019	10,60 Per mille	10,60 Per mille	3,00 Per mille	7,60 Per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Art. 1 co. 751 Legge n. 160/2019	2,50 Per mille (Esenti dal 2022)	2,50 Per mille	2,50 Per mille	-----
Fabbricati rurali strumentali di aziende agricole	Art. 1 co. 750 Legge n. 160/2019	1,00 Per mille	1,00 Per mille	1,00 Per mille	-----
Altri fabbricati (Fabbricati diversi da abitazione principale e pertinenze, dai fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art. 1 co. 754 Legge n. 160/2019	10,60 Per mille	10,60 Per mille	10,60 Per mille	-----
Aree fabbricabili	Art. 1 co. 754 Legge n. 160/2019	10,60 Per mille	10,60 Per mille	10,60 Per mille	-----
Terreni agricoli	Art. 1 co. 752 Legge n. 160/2019	<b>ESENTI</b> Ai sensi dell'art. 1 comma 758, lettera d) della Legge n.160/2019			

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2022**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

### Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

## NOVITA' INTRODOTTE

### ESENZIONI

Per l'anno 2022 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:

- 1) agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- 2) Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*... i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ...*". Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

### MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

### ABITAZIONE PRINCIPALE

(art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).

La norma interviene sull'art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che "*... Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ...*".

La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l'immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «*Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019*»

### Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune L418

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- **Codici Tributo:**
  - a) 3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
  - b) 3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
  - c) 3914: Terreni – Quota Comune
  - d) 3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
  - e) 3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
  - f) 3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
  - g) 3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

**Informazioni:** Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito [www.comune.tricarico.mt.it](http://www.comune.tricarico.mt.it)

**Il Funzionario Responsabile IMU  
F.to Dott.ssa Anna Piscinnè**